

Congruità dei costi. Metodo confronto tra preventivi di spesa

Ai fini della verifica della congruità e ragionevolezza dei costi, il manuale delle procedure prevede tra i vari metodi, quello del Confronto fra preventivi di spesa.

In tale ipotesi deve essere verificata la presenza di almeno tre (3) preventivi di spesa confrontabili, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto.

Nel caso di completamento/implementazione di impianti pre-esistenti è consentito l'utilizzo di un solo preventivo.

Oggetto

I preventivi di spesa debbono:

- 1) riportare nei dettagli l'oggetto della fornitura, del lavoro o del servizio;
- 2) essere riferiti ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e qualitative;
- 3) essere forniti da tre fornitori differenti (offerta indipendente);
- 4) essere riferiti ad ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente.

Fornitori

I preventivi, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, debbono essere forniti da fornitori:

- specializzati,
- diversi,
- in concorrenza tra loro.

Presentazione e Inammissibilità

La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente.

In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro, ecc) laddove la congruità e ragionevolezza dei costi indicati nella domanda di sostegno, vengono giustificate dal richiedente con l'invio di preventivi acquisiti dallo stesso richiedente anche successivamente la presentazione della domanda, a seguito della richiesta di integrazione documentale e entro il termine perentorio in essa stabilito.

Modalità di trasmissione

Per quanto riguarda l'obbligo di tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore, richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA, si specifica che la documentazione attestante tale scambio sarà oggetto di richiesta di integrazioni:

- a) sia nel caso di acquisizione dei preventivi dallo stesso richiedente anche successivamente la presentazione della domanda, a seguito della richiesta di integrazione degli stessi;
- b) sia nel caso in cui il bando non individui, tra gli allegati da presentare con la domanda di sostegno, la documentazione attestante tale scambio,

Costituiscono idonea documentazione ai fini di quanto sopra individuato, le lettere inviate dai fornitori anche con data successiva alla presentazione della domanda, purché, nel caso della lettera b), contengano gli stessi preventivi allegati alla domanda di sostegno.

Con riferimento alla modalità di trasmissione, lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore deve avvenire, sulla base della procedura individuata da AGEA OP, come di seguito riportato:

- Richiesta di preventivo via PEC
- Risposta tramite PEC.